

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE

Art. 1 – Il presente Regolamento comunale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 07/04/2000 n. 121, disciplina l'esposizione delle bandiere della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, della organizzazione delle Nazioni Unite e dei paesi stranieri all'interno ed all'esterno della sede del Comune di Torgiano.

Art. 2 – Sono esposte permanentemente, all'esterno del Palazzo comunale, le bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea, di uguale dimensione e materiale, affiancate su aste e pennoni posti alla stessa altezza.

La bandiera della Repubblica Italiana, quella dell'Unione Europea vengono esposte all'esterno del palazzo comunale in ogni caso nelle giornate indicate all'art. 1 comma 2 del D.P.R. 07/04/201 n. 121.

Art. 3 – In segno di lutto, le bandiere esposte all'esterno sono tenute a mezza asta. Nella circostanza all'estremità superiore dell'inferitura possono adattarsi due strisce di velo nero.

Art. 4 – Secondo quanto disposto dall'art. 4 – 6 comma – D.P.R. 121/2000, l'esposizione esterna delle bandiere nelle ore notturne è consentita solo a condizione che il luogo sia adeguatamente illuminato;

Art. 5 – All'interno dell'ufficio del sindaco, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 6 del D.P.R. 2000, sono esposti, su aste a terra alle spalle ed in prossimità della scrivania, la bandiera nazionale, la bandiera europea.

La bandiera nazionale prende il posto d'onore a destra o al centro, nel caso di esposizione plurima. Nella sala adibita ad ufficio del sindaco è anche esposto il ritratto del Capo dello Stato.

Nella Sala Consiliare sono esposte la bandiera nazionale, la bandiera europea ed il gonfalone comunale.

Art. 6 – Le bandiere dei Paesi stranieri sono esposte all'esterno e all'interno dei pubblici edifici, solo in occasione di: convegni, incontri e manifestazioni internazionali o nel caso di visite ufficiali di personalità ed autorità pubbliche straniere.

Art. 7 – Sono fatte salve le disposizioni riguardanti le bandiere militari e di altri Corpi organizzati dello Stato nonché le regole consuetudinarie del personale militare oltre a quello internazionale, in quanto applicabili.

ART. 8 – Responsabile della verifica della corretta esposizione delle bandiere all'esterno ed all'interno del palazzo comunale è il Responsabile dell'Area Vigilanza.

Art 9 – Per quanto non previste nel presente regolamento si rendono applicabili le disposizioni di cui al D.P.R. 07 aprile 2001.